

vanno portarsi da ciascun Tribunale alla determinazione del Revisorio per avere gli opportuni schiarimenti, e le analoghe direzioni.

LII. Al Tribunale destinato per le Cause da decidersi nella via sommaria e diffinitiva spetteranno quelle, che nel valore non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento correnti, osservati quanto all'ordine i metodi che erano in pratica nel 1796., esclusa la disputa, e presentandosi questione intorno all'estimabilità della cosa controversa, verrà decisa dal Capo innappellabilmente.

LIII. Al Tribunale Mercantile spetterà la giudicatura di tutte le Cause Mercantili, e concernenti affari marittimi da trattarsi secondo il metodo stabilito per le altre ordinarie. Qualificate per la cognizione, e per la competenza del detto Tribunale, dovranno ritenersi quelle Cause, che come tali appartenevano a questo Foro nel 1796.

LIV. Le Cause Mercantili che non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento saranno dallo stesso Tribunale innappellabilmente decise nella via sommaria secondo l'ordine, di cui si parla nell'Articolo LII. Avrà pure l'ispezione sopra gli Accordi de' falliti, e quanto a' metodi dovrà attenersi a quelli, ch'erano praticati dall'ex-Magistrato de' Sopra Consoli.

LV. Rispetto alle mercedi da corrispondersi a' Subalterni de' Tribunali si osserveranno